

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI  
COMITATO NAZIONALE

Circolare 21 marzo 1997, n. 2549

Alle Sezioni Regionali  
Alle Associazioni di Categoria  
*Loro sedi*

**OGGETTO: variazioni societarie di cui all'articolo 10, comma 4, del Dm 324/1991**

È stata richiesta la pronuncia del Comitato Nazionale affinché venga chiarito se in caso di trasformazione di società o ditte individuali ovvero di fusioni societarie, le imprese possano, ai fini dell'iscrizione all'Albo, essere ritenute continuazione delle imprese preesistenti e, pertanto, essere oggetto di variazione ovvero debbano essere considerate come nuove imprese.

In particolare sono stati rappresentati i seguenti casi:

- a) passaggio di titolarità di ditta individuale;
- b) conferimento di ditta individuale in società
- c) fusione tra due società iscritte in una terza non iscritta;
- d) fusione mediante incorporazione tra una ditta iscritta e una non iscritta,
- e) variazione di ragione sociale (es.: da s.n.c. a s.a.s.).

Al riguardo si precisa che i criteri regolatori della materia possono essere desunti oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dalle vigenti disposizioni in materia di trasformazioni societarie, anche dalla stessa normativa riguardante l'Albo.

In particolare, l'articolo 10, comma 4 del Dm 324/1991 stabilisce che "le imprese individuali e in forma societaria risultanti rispettivamente dalla trasformazione o fusione di società che risultino già iscritte all'Albo possono continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni per l'iscrizione".

Da tale norma si può desumere:

- necessità di preventiva istanza dell'interessato. In caso di modificazioni dell'assetto societario o, comunque, strutturale dell'impresa, l'eventuale "voltura" dell'iscrizione o della domanda d'iscrizione all'impresa che risulta dalla trasformazione non potrà essere effettuata d'ufficio dall'Amministrazione, ma dovrà essere necessariamente preceduta da una specifica istanza in tal senso da parte dell'interessato;
- necessità di verifica dei requisiti. Nell'ipotesi in cui un'impresa che ha subito delle modificazioni strutturali richieda l'intestazione a sé dell'iscrizione o della domanda d'iscrizione presentata dalla "vecchia" impresa preesistente occorrerà comunque che si proceda ad una ulteriore verifica dei requisiti necessari ai fini del mantenimento dell'iscrizione stessa, con particolare riferimento a quelli eventualmente intaccati dalle subite variazioni;
- conservazione dei diritti acquisiti. Posto che la norma prevede che le imprese le quali subiscono delle trasformazioni strutturali possono continuare ad essere iscritte all'Albo, tale principio conservativo dovrà valere, a maggior ragione, anche per ciò che concerne la sola titolarità della domanda d'iscrizione e i conseguenti benefici eventualmente ad essa collegati, quali il termine dei cinque anni per l'adeguamento ai requisiti di legge.

Sempre in riferimento all'articolo 10, comma 4, del Dm 324/1991, occorre ulteriormente sottolineare che la norma in questione esamina tutte le possibili variazioni societarie, limitandosi a

prendere in considerazione due grandi categorie di trasformazioni societarie. In particolare, vengono assoggettate al principio conservativo ricordato:

1. le imprese individuali risultanti dalla trasformazione di imprese individuali. Rientrano in questa fattispecie tutti i casi di variazioni meramente soggettive, risultanti da passaggi di titolarità della ditta (lettera *a*); al cui caso può assimilarsi l'ipotesi di cui alla lettera *b*).

2. Imprese in forma societaria che risultano dalla trasformazione o fusione di società. A questa generica previsione possono essere ricondotte, in primo luogo, le ipotesi di variazione di ragione sociale con o senza variazioni di soci o legali rappresentanti (lettera *e*) nonché le variazioni delle quote di possesso da parte dei soci. Con la trasformazione, d'altra parte, non si estingue una società per dar vita ad un'altra società, né si assiste ad una successione con trasferimento del patrimonio sociale da un soggetto di diritto ad un altro, in quanto il fenomeno si risolve in una semplice modifica dell'atto costitutivo della società, ferma restando l'identità soggettiva. Possono poi ricondursi a tale previsione anche le ipotesi di fusione di due società (lettera *c*) nonché di incorporazione di una società in un'altra (lettera *d*). Al riguardo va infatti ricordato che la fusione può eseguirsi sia mediante la costituzione di una nuova società (fusione in senso stretto), sia mediante l'incorporazione di una società già esistente in una o più altre (fusione per incorporazione). Nel primo caso le società che si fondono si estinguono nel momento stesso in cui creano un nuovo soggetto di diritto, mentre nel secondo caso si estinguono solo le società incorporate. In entrambe le tipologie di fusione si verifica una successione a titolo universale, per cui le società risultanti dalla fusione subentrano nei rapporti di diritto che facevano capo alle società preesistenti o incorporate. Del resto, anche secondo la normativa di diritto comune (articoli 2501 e segg. Cod.civ.) la società che risulta dalla fusione potrebbe continuare ad essere titolare della domanda d'iscrizione precedentemente presentata in quanto succede a quella preesistente in tutti i rapporti di diritto.

*Il Presidente*

Cons. Bruno Amoroso